

Schema di Convenzione fra il Comune di Sinnai e le Forze dell'ordine locali per il collegamento telematico e l'accesso ai dati anagrafici.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella residenza municipale del Comune di Sinnai;

Premesso che il Comune di Sinnai:

- è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni promuovendone la sburocratizzazione, la circolarità e l'interoperabilità tra le stesse in modo tale da addivenire ad una graduale transizione verso l'erogazione di procedure per l'accesso on-line e per la fruibilità dei servizi connessi;
- intende porre in atto, nell'intento di favorire l'attività delle Forze di Polizia in genere, un progetto che consenta, ai soli fini istituzionali, l'accesso on-line, con protocollo d'accesso riservato, alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione residente, anche al di fuori del normale orario di apertura degli uffici;

Visti:

- la Legge 24.12.1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente;
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Nuovo Regolamento Anagrafico;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazioni diretta dei dati anagrafici per via telematica;
- il Codice dell'Amministrazione digitale;
- il Decreto Legislativo nr. 150/2009;
- la Legge nr. 69 del 2009, recanti disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione;

Dando atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula la seguente convenzione finalizzata a consentire la consultazione per via telematica delle informazioni anagrafiche in possesso del Comune di Sinnai,

TRA

il **Comune di Sinnai**, rappresentato dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune e titolare del trattamento dei dati

E

(*), con sede in Via....., rappresentata da

(*) specificare se Questura – Comando carabinieri – Comando della guardia di Finanza e altri organismi allorchè preposti allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Aspetti generali e premesse

1. La presente convenzione disciplina le modalità di collegamento alla banca dati, appositamente replicata su server dedicato con un'esportazione parziale che riguarda un sottoinsieme di dati necessari per le visure, della popolazione residente nel Comune di Sinnai, al fine di acquisire le notizie necessarie per lo svolgimento della proprio compito istituzionale, anche oltre il normale orario di apertura degli Uffici.
2. Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse, da attuarsi mediante modifica del presente atto.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Con la presente intesa le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, al fine di attuare il progetto di accesso ai dati della popolazione residente nel Comune di Sinnai per ricerche o verifica dei dati anagrafici correlate all'attività istituzionale del
2. L'iniziativa trova fondamento nell'ambito della progettualità avviata per la modernizzazione e digitalizzazione di questo Comune, in coerenza con le recenti disposizioni sull'innovazione tecnologica e sulla sburocratizzazione dei processi tesi al miglioramento dei servizi, al contenimento dei costi e alla semplificazione nell'utilizzo delle procedure operative.
3. Il progetto offre la possibilità di visura dei dati anagrafici, con le seguenti caratteristiche e finalità:
 - a) esonerare le predette istituzioni pubbliche dalla necessità di accedere direttamente agli Uffici per l'acquisizione dei dati anagrafici e delle certificazioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
 - b) consentire di verificare on-line le posizioni anagrafiche dei singoli cittadini, acquisendo in tempo reale i dati necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici, e cioè: interrogazione dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del cittadino e relativi dati del documento di identità, ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome, ed esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video;
 - c) ridurre l'attività di supporto dei servizi demografici, per gli uffici deputati all'attività di ricerca anagrafica e certificazione.

Art. 3 - Attuazione

Con la sottoscrizione della convenzione il Comune, come sopra rappresentato, autorizza, per espletamento dei propri compiti di istituto, a (*), l'accesso all'archivio anagrafico informatizzato, per la consultazione delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica stessa, tramite l'apposito programma di interfacciamento web con interrogazione sui dati relativi ai cittadini residenti o già residenti, attinenti alla posizione individuale, ed alla situazione familiare da parte di soggetti appositamente individuati da (*), alle seguenti condizioni:

- a) L'accesso ai servizi di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione è utilizzabile attraverso la connessione ad un indirizzo web riservato; detta connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione via ID/PASSWORD su un server apposito.
L'aggiornamento dei dati anagrafici replicati sul server dedicato avviene in maniera automatica in orario notturno.
- b) Il Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati informatici designa, per le operazioni di collegamento, di istruzione e di concessioni di credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica nei limiti imposti nella presente convenzione, in qualità di responsabile il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale;
- c) Il rappresentante di (*) designa, ai fini della presente convenzione, come responsabile il Signor, appartenente alla stessa forza dell'ordine, riservandosi di comunicare per iscritto, a norma del 4 comma dell'art. 37 del DPR. 223/1989 - "Regolamento anagrafe popolazione residente" le generalità e gli estremi di un documento di identità dei dipendenti incaricati ai fini dell'abilitazione e dell'autenticazione. Il personale abilitato alla consultazione, opererà secondo le modalità tecniche adottate d'intesa tra questo Comune e l'organo interessato.
- d) Ciascun incaricato è tenuto al trattamento dei dati unicamente per lo scopo istituzionale cui è preposto e per ragioni connesse al servizio; deve agire nel rispetto della vigente normativa in

tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Garante della Privacy pubblicate nella G.U. n. 248 del 24.10.2005.

- e) La (*), si riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso della banca dati, previa comunicazione al Comune di Sinnai, e di comunicare per iscritto tempestivamente anche l'eventuale cessazione dell'incarico dal servizio. Contestualmente e tempestivamente si obbliga a comunicare il venir meno del diritto di accesso alla banca dati dei funzionari in precedenza autorizzati (trasferimento, cessazione del rapporto, pensionamento, altro . . .).
- f) Le credenziali di autenticazione personale rispettano le norme di cui all'all. B del D.Lgs. 196/2003, che integralmente si richiama, e sono costituite da un nome utente e da una parola chiave riservata di almeno 8 caratteri e con scadenza semestrale, per la cui segretezza l'utente adotta le necessarie cautele. Le credenziali non utilizzate da almeno sei mesi, ai sensi dei commi 7-8 dell'allegato B) al D.Lgs. 196/2003, saranno disattivate.
- g) Il Comune, tramite il software che permette la consultazione dei dati anagrafici, ha a propria disposizione un registro dei collegamenti che memorizzerà gli accessi da parte di ogni postazione abilitata; lo stesso potrà essere messo a disposizione del (*), previa richiesta anche verbale, da parte del responsabile designato a norma del predetto punto 3) per un eventuale monitoraggio di utilizzi impropri e prevenendo accessi multipli realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.
- h) L'amministratore di sistema designato dal Comune è obbligato ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza del registro, nella piena osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs 196/2003.
- i) La violazione degli obblighi assunti dalle parti e dei divieti di cui ai commi precedenti, comporta la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all'autorità competente.
- j) Il Comune di Sinnai non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, correlati ad eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio, ascrivibile a problemi tecnici di connessione ad internet o a problemi di rete.
- k) I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando inoltre il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti.
- l) Il servizio d'accesso al server della banca dati dell'anagrafe comunale è fornito gratuitamente, ed in relazione al principio di reciprocità (*) si impegna a limitare le richieste scritte di notizie anagrafiche e gli accessi agli uffici anagrafici secondo la disciplina contenuta all'art. 37 del DPR. N. 223/1989 sopra citato per gli accertamenti di dati non acquisibili per via telematica e di cui al profilo di accesso autorizzato.
- m) Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, organizzazione dei dati.
- n) E' fatto divieto assoluto di apportare modifiche o alterare i dati presenti negli archivi consultati")
- o) E' fatto divieto assoluto di estrarre copie locali dei data base consultati, di ricostituire localmente uguali data base, o parte di essi, anche con procedure di copia-incolla o al limite tramite digitazione manuale dei dati consultati.

Art. 4 - Durata

1. La presente convenzione ha durata illimitata ove non in contrasto con le leggi vigenti, l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata mediante raccomandata a/r ed avrà effetto con il decorso di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. La presente scrittura è redatta in due originali ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del DPR 26/10/1972, n. 642 e ss.mm. e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella annessa al DPR 26/4/1986, n. 131.